



FONDAZIONE
ACCADEMIA ROMANA DI RAGIONERIA
GIORGIO DI GIULIOMARIA

NOTA OPERATIVA N. 10/2016

OGGETTO: *La fusione per incorporazione: aspetti civilistici, contabili e fiscali.*

1. INTRODUZIONE

L'**operazione di fusione** è disciplinata nel Titolo V sezione II del Codice civile dagli articoli che vanno dal **2501 al 2505-quater**. Con tale istituto si realizza l'unificazione in un unico soggetto giuridico delle diverse entità giuridiche che vi partecipano.

L'**art. 2501 c.c.** contempla due diverse forme di fusione, mediante:

- la costituzione di una nuova società (**fusione per unione o fusione propria**);
- l'incorporazione di una o più altre società (**fusione per incorporazione o assorbimento**).

Inoltre, a seconda del **tipo di società** che partecipano alla fusione, si possono ulteriormente distinguere due diverse forme:

1. **Fusione omogenea**, tra società dello stesso tipo;
2. **Fusione eterogenea**, tra società non dello stesso tipo.

Generalmente e a titolo non esaustivo, le **motivazioni** dell'utilizzo **di tale istituto** sono varie, tra cui quelle di permettere alle imprese di: migliorare l'efficienza produttiva mediante la riduzione dei costi di gestione, l'acquisizione di nuove quote di mercato integrando i prodotti già esistenti, ottenere maggiori finanziamenti da banche e altri soggetti, accentramento delle diverse funzioni amministrative al fine della riduzione dei relativi costi, ottenimento di alcuni benefici fiscali, aumento della propria immagine e del proprio marchio sul mercato ecc..

La fusione può essere effettuata soltanto tra società (di capitali o di persone) e non tra società e imprese individuali o società di fatto o società semplice. La fusione è anche

ammessa tra una società commerciale e una società cooperativa nell'ipotesi di incorporazione della prima nella seconda (Giurisprudenza del Tribunale di Milano).

La principale caratteristica dell'operazione di fusione è **l'estinzione delle società che partecipano all'operazione**, ad esclusione della società incorporante, e lo scambio delle azioni o quote in virtù del quale i soci divengono soci della società risultante dalla fusione o della società incorporante.

La presente Nota operativa tratta, in particolare, dell'**operazione di fusione per incorporazione**.

L'operazione di **fusione per incorporazione** comporta una successione a titolo universale dei beni determinando l'estinzione delle società incorporate e la contestuale sostituzione ad esse della società incorporante.

Il secondo comma dell'art. 2501 c.c. dispone che: *“La partecipazione alla fusione non è consentita alle società in liquidazione che abbiano iniziato la distribuzione dell'attivo”*, mentre, **ai sensi dell'art. 2501-bis**, è ammessa per le **società sottoposte a procedure concorsuali**.

Il procedimento di fusione è complesso: esso parte dal progetto di fusione e si conclude, attraverso tappe intermedie, **con l'atto di fusione redatto da un notaio**. In particolare si possono distinguere **due fasi** tra loro collegate: la prima che si può definire di preparazione alla fusione, la seconda di attuazione vera e propria della fusione.

La presente Nota Operativa tratta i principali **aspetti civilistici, contabili e fiscali** della **fusione per incorporazione** tra società di capitali (**c.d. fusione omogenea**).

2. LE FASI DELLA FUSIONE PER INCORPORAZIONE

2.1 Premesse

E' da premettere che la fusione è decisa dall'assemblea dei soci di ciascuna delle società che vi partecipano.

Primariamente, considerato che generalmente sono gli amministratori delle società partecipanti a proporre la fusione dopo le opportune indagini, al fine di evitare perdite di tempo, è **consigliabile** farla deliberare dall'assemblea ponendo all'ordine del giorno: **Proposta di fusione per incorporazione**. In tale sede è opportuno che gli

amministratori motivino succintamente la proposta, evidenziandone i previsti vantaggi dell'operazione per la società e spiegarne la procedura.

Se le assemblee delle società approvano la proposta, allora i rispettivi amministratori si dovranno attivare per concretizzare e portare a termine la procedura di fusione come appresso specificato.

2.2 Convocazione delle Assemblee e delibere di approvazione

Ai sensi dell'art. 2502 c.c. la fusione è decisa da ciascuna delle società che vi partecipano mediante l'approvazione del relativo progetto e, al riguardo, è da rilevare che la delibera può apportare al progetto di fusione solo **modifiche che non incidono sui diritti dei soci o dei terzi.**

Le maggioranze per legge richieste per la delibera di fusione da parte delle società di capitali sono le seguenti:

- **per le S.p.A.**, ai sensi degli **artt. 2368 e 2369 c.c.**, l'assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale, se lo statuto non richiede una maggioranza più elevata. Nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio l'assemblea straordinaria è regolarmente costituita quando è rappresentata almeno la metà del capitale sociale o la maggiore percentuale prevista dallo statuto e delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale rappresentato in assemblea.

In seconda convocazione, l'assemblea straordinaria è regolarmente costituita con la partecipazione di oltre un terzo del capitale sociale e delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale rappresentato in assemblea, si precisa che lo statuto può richiedere maggioranze più elevate;

- **per le S.a.p.a.**, ai sensi dell'**art. 2460 c.c.**, le modificazioni dell'atto costitutivo devono essere approvate dall'assemblea con le maggioranze prescritte per l'assemblea straordinaria della società per azioni e devono, inoltre, essere approvate da tutti i soci accomandatari;
- **per le S.r.l.**, ai sensi degli **artt. 2479 e 2479-bis c.c.**, se l'atto costitutivo o lo statuto non dispongono diversamente, la delibera necessita: della presenza di almeno la metà del capitale sociale e del voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

Nei casi previsti dai numeri 4) e 5), comma 2, art. 2479 c.c. la delibera necessita del voto favorevole dei soci che rappresentano almeno la metà del capitale sociale.

Ai sensi dell'art. 2437 c.c. (Diritto di recesso) i soci hanno diritto di recesso se il procedimento di fusione comporta il cambiamento dell'oggetto societario o del tipo societario di una o più società.

2.3 La procedura di fusione per incorporazione

Per attuare la procedura di fusione per incorporazione gli **amministratori** devono:

- a) **redigere un progetto di fusione** per tutte le società partecipanti alla fusione con i contenuti previsti dall'art. 2501-ter c.c.;
- b) **redigere la situazione patrimoniale** delle società partecipanti alla fusione, con l'osservanza delle norme sul bilancio e dei Principi contabili emessi dall'OIC;
- c) **predisporre una relazione** che giustifichi, dal punto di vista giuridico, economico-finanziario e fiscale le motivazioni. Nella relazione è necessario esporre anche i criteri di determinazione del rapporto di cambio (quando necessario) e le eventuali difficoltà di valutazioni;
- d) **convocare l'assemblea dei soci** per deliberarne la fusione per incorporazione.

Quando previsto, è necessario **nominare uno o più esperti** per la redazione di una relazione che attesti la validità del progetto di fusione.

2.4 Il progetto di fusione per incorporazione

Il progetto di fusione rappresenta il principale contributo informativo per i soci ed i terzi interessati alla operazione di fusione.

Ai sensi dell'**art. 2501-ter c.c.** il progetto di fusione per incorporazione deve essere predisposto dall'organo amministrativo di ciascuna società partecipante. Esso può essere redatto in **forma libera** e contenere qualsiasi elemento informativo utile ai fini del consenso dei soci, ma deve contenere i seguenti **elementi essenziali**:

- a) il tipo, la denominazione o ragione sociale, la sede delle società partecipanti;
- b) l'atto costitutivo della società incorporante con le eventuali modifiche derivanti dalla fusione;
- c) il rapporto di cambio delle azioni o quote, nonché l'eventuale conguaglio in denaro;
- d) le modalità di assegnazione delle azioni o delle quote della società incorporante;
- e) la data dalla quale le azioni o quote partecipano agli utili;
- f) la data a decorrere dalla quale le operazioni partecipanti alla fusione sono imputate al bilancio della società incorporante;

- g) l'eventuale trattamento riservato a particolari categorie di soci o ai possessori di titoli diversi dalle azioni;
- h) gli eventuali vantaggi proposti a favore dei soggetti cui compete l'amministrazione delle società partecipanti alla fusione.

Per quanto concerne **il punto a)** i dati richiesti vanno completati con quelli relativi all'ammontare del capitale sociale, nonché con l'indicazione del numero di iscrizione al Registro delle Imprese e del codice fiscale.

Per **il punto b)** è consigliabile che il progetto di fusione contenga anche le eventuali modifiche più significative che, per i soci delle società incorporate, si determinano nel passaggio dallo statuto ante fusione a quello post fusione. Ove il progetto di fusione non indicasse le modifiche statutarie relative alla fusione, l'approvazione pura e semplice dello stesso progetto non sarebbe sufficiente, in quanto, in questo caso, bisognerebbe approvare distintamente sia il progetto di fusione che le modifiche dell'atto costitutivo.

Le suddette informazioni si ritengono non necessarie nei casi in cui la società incorporata risulti posseduta dall'incorporante con una partecipazione tale da poter esercitare i diritti di voto sufficienti a consentire all'incorporante l'adozione di qualsiasi modificazione statutaria (**fusione per incorporazione di società interamente posseduta dall'incorporante**).

Per la fusione a seguito di acquisizione con indebitamento, ai sensi dell'art. 2501-bis, devono essere rispettati i seguenti adempimenti:

- il progetto di fusione deve indicare le risorse finanziarie previste per il soddisfacimento delle obbligazioni della società risultante dalla fusione;
- la relazione degli amministratori deve indicare le ragioni che giustificano l'operazione e contenere un piano economico e finanziario con indicazione della fonte delle risorse finanziarie e la descrizione degli obiettivi che si intendono raggiungere;
- la relazione degli esperti deve attestare la ragionevolezza delle indicazioni sopra evidenziate;
- al progetto di fusione deve essere allegata la relazione della società di revisione incaricata della revisione contabile obbligatoria della società obiettivo o acquirente;
- a tali tipi di fusione non sono applicabili le semplificazioni previste dagli articoli 2505 e 2505-bis del Codice civile.

Quanto sopra descritto rappresenta il contenuto minimo del progetto di fusione e, pertanto, nulla vieta che gli amministratori, per una migliore informazione, inseriscano dati e notizie aggiuntive.

Il progetto di fusione è un **documento unico**, anche se deve essere presentato per le varie formalità cui è destinato da tutte le società partecipanti alla fusione. Ciò però non esclude che le relazioni degli amministratori potrebbero essere differenti nel giustificare ed illustrare, sotto il profilo giuridico ed economico, il progetto di fusione ed in particolare il rapporto di cambio delle azioni o quote delle società partecipanti alla fusione.

Il **rapporto di cambio** consente di determinare quante azioni o quote della società incorporante spettano ai soci delle società incorporate in sostituzione delle loro partecipazioni. Ciò è importante in quanto permette ai soci, che partecipano alla fusione, di conoscere il **“peso” delle proprie azioni o quote** che avranno nella compagine sociale della società incorporante.

Il legislatore, al riguardo, ha previsto che le indicazioni sulla congruità del rapporto di cambio proposto dagli amministratori devono essere fornite da un **esperto indipendente** sulla base di una **apposita perizia**.

Tale perizia **non è ritenuta necessaria** (decreto Corte di Appello di Milano dell'8 gennaio 2001) qualora le assemblee delle società deliberino all'unanimità con la presenza della totalità del capitale sociale.

L'informativa del rapporto di cambio deve essere resa **sinteticamente** nel progetto di fusione, mentre le informazioni relative alla sua determinazione vanno esplicitate nella relazione accompagnatoria al progetto di fusione che gli amministratori sono tenuti a redigere ai sensi dell'art. 2501-quinquies del Codice civile.

Il **secondo comma dell'art. 2501-ter** prevede che, in seguito all'operazione di fusione: *“Il conguaglio in denaro indicato nel n.3) del comma precedente non può essere superiore al dieci per cento del valore nominale delle azioni o delle quote assegnate”*.

Nel caso di **fusioni per incorporazione di società interamente possedute dall'incorporante**, non esistendo la necessità di assegnazione di azioni o quote della società incorporante, è sufficiente esplicitare tale circostanza nel progetto di fusione.

Sulla base del rapporto di cambio individuato dagli amministratori e indicato nel progetto di fusione devono essere specificate le modalità di **assegnazione di azioni o**

quote della società incorporante, che può avvenire anche mediante vie alternative all'aumento del capitale sociale come segue:

- assegnazioni di azioni proprie disponibili nell'attivo patrimoniale della società incorporante;
- emissioni di nuove azioni prive di valore nominale;
- attribuzioni di azioni possedute dai soci disposti a diminuire la propria partecipazione al capitale sociale. Trattasi del caso in cui i vecchi soci trasferiscono parte delle loro azioni o quote, cedendole ai soci delle società incorporate oppure cedendole alla società incorporante medesima, affinché provveda poi quest'ultima a girarle ai soci delle società incorporate.

E' da rilevare che, ai sensi dell'**art. 2504-ter c.c.**, nella fusione per incorporazione è fatto divieto alla società incorporante di assegnare azioni o quote in sostituzione delle azioni o quote in società incorporate che erano possedute dalle società medesime o dall'incorporante che sono state annullate per effetto della fusione.

L'art. 2501-ter, nel 1° comma, punto 5, richiede di esplicitare la data a decorrere dalla quale le azioni o quote assegnate ai soci delle società incorporate partecipano agli utili della società incorporante. Al riguardo e in linea di principio, la detta data coincide con quella in cui l'atto di fusione viene iscritto nel Registro delle Imprese dalla società incorporante. Però è possibile posticipare la partecipazione agli utili, ma anche la retrodatazione, valevole solo ai fini fiscali e contabili ma non giuridici.

Al riguardo, nel progetto di fusione deve essere indicata la data a decorrere dalla quale le operazioni delle società partecipanti sono imputate nel bilancio della società incorporante, cioè **la data di effetto contabile**.

Per quanto riguarda la **possibilità di retrodatare gli effetti della fusione**, essa risponde solo ad **esigenze operative**, nel senso che è possibile risolvere a priori tutti i problemi legati alle eventuali modificazioni delle condizioni economiche, patrimoniali e finanziarie delle singole società partecipanti alla fusione nel periodo compreso tra la data di avvio della procedura e la data del perfezionamento della stessa.

E' da rilevare che l'efficacia della retrodatazione è **esclusa per i rapporti verso soggetti terzi**, ad eccezione dell'**Erario**, posto che il **comma 9 dell'art. 172 del TUIR**

consente espressamente di dare rilevanza anche fiscale alla retrodatazione civilistica degli aspetti della fusione di cui ai **numeri 5 e 6 dell'art. 2501-ter del Codice Civile**.

Sempre **l'art. 2501-ter c.c., nel comma 3, n. 7, richiede**: *“il trattamento eventualmente riservato a particolari categorie di soci e ai possessori di titoli diversi dalle azioni”*.

La norma si riferisce:

- ai soci possessori di particolari categorie di azioni nelle S.p.A.;
- ai soci delle S.r.l., ai quali l'atto costitutivo riconosce alcuni diritti di cui all'art. 2468 c.c. in materia di amministrazione della società o distribuzione di utili.

Nei suddetti casi, nel progetto di fusione deve essere **resa una informativa** ai fini di conoscere. **nel merito**, l'eventuale modificazione dei diritti riconosciuti ai soci delle società ante fusione incorporate.

Per quanto concerne i **“possessori di titoli diversi dalle azioni”** ci si riferisce ai soci possessori dei c.d. **“strumenti finanziari partecipativi”** e di **titoli obbligazionari**, ivi compresi quelli convertibili in azioni. In tali casi è da rilevare che il progetto di fusione che modifichi i diritti amministrativi spettanti ai possessori di strumenti finanziari partecipativi deve essere approvato, oltre che dall'assemblea generale dei soci, anche dall'assemblea speciale che riunisce i possessori di detti strumenti.

La stessa cosa è per le modifiche alle condizioni di prestito in base al quale sono state emesse le obbligazioni, ove si rende necessario l'approvazione da parte dell'assemblea degli obbligazionisti con le maggioranze previste dall'art. 2415 del Codice civile.

Per quanto concerne **i vantaggi riservati ad amministratori di società partecipanti alla fusione, l'art. 2501-ter, al punto 8**, richiede che il progetto di fusione indichi i vantaggi particolari, eventualmente proposti, a favore dei soggetti cui compete l'amministrazione delle società partecipanti alla fusione.

E' però da rilevare che l'assemblea dei soci di ciascuna società partecipante alla fusione può rigettare o modificare le dette proposte, senza che ciò comporti una modificazione strutturale al progetto di fusione.

2.5 La situazione patrimoniale

Ai sensi del **comma 1 dell'art. 2501-quater c.c.**, l'organo amministrativo di ciascuna società partecipante alla fusione deve redigere una situazione patrimoniale della società

con l'osservanza delle norme sul bilancio (artt. 2423 e seguenti c.c.) riferita a una **data non anteriore di oltre 120 giorni** a quello in cui il progetto di fusione viene depositato.

La suddetta situazione patrimoniale può **non essere redatta e sostituita dall'ultimo bilancio di esercizio** se il deposito del progetto di fusione presso la sede sociale avviene entro **sei mesi dalla data di chiusura del suddetto bilancio**.

Al riguardo è inoltre da rilevare che una autorevole prassi notarile ritiene che le situazioni patrimoniali di cui all'art. 2501-quater c.c. possano **essere omesse con il consenso di tutti i soci delle società partecipanti alla fusione** e di tutti gli eventuali altri soggetti aventi diritto di voto nella decisione di fusione (usufruttuari, possessori di strumenti finanziari, titolari di diritto di pegno ecc.).

Per quanto concerne specificatamente **il contenuto**, è opportuno consultare il **Principio contabile OIC 4**, che comunque deve comprendere: lo Stato patrimoniale, il Conto economico e la Nota integrativa; si ritiene non necessaria la Relazione sulla gestione di cui all'art. 2428 del Codice Civile.

Nel caso in cui esiste un **Collegio sindacale di una società partecipante alla fusione**, esso non è obbligato ad esprimersi, con apposita relazione, sulla **“situazione patrimoniale infrannuale”** eventualmente predisposta dagli amministratori di cui all'art. 2501-quater c.c., in quanto, nell'ambito di una procedura di fusione, **il ruolo del Collegio sindacale è limitato ad un controllo di legittimità e al contenuto formale degli atti predisposti dagli amministratori**.

La situazione patrimoniale predisposta dagli amministratori deve essere allegata al progetto di fusione e successivamente depositata, entro i 30 giorni che precedono la decisione in ordine alla fusione, presso la sede sociale delle società partecipanti alla fusione, **salvo che i soci rinuncino al termine con consenso unanime**.

2.6 La relazione dell'organo amministrativo

L'articolo 2501-quinquies c.c. dispone che *“l'organo amministrativo delle società partecipanti alla fusione deve predisporre una relazione che illustri e giustifichi, sotto il profilo giuridico ed economico, il progetto di fusione e in particolare il rapporto di cambio delle azioni o delle quote”*.

Generalmente la suddetta relazione viene predisposta congiuntamente dagli organi amministrativi di tutte le società partecipanti alla fusione, ma non è esclusa una predisposizione differenziata.

Nella relazione dell'organo amministrativo vanno **esplicitate le ragioni dell'operazione e i metodi di valutazione utilizzati per determinare il valore delle singole società**, evidenziandone le modalità con le quali si è pervenuti alla determinazione del **rapporto di cambio delle azioni o quote** delle società incorporate, le valide ragioni economiche e i programmi predisposti per raggiungere gli obiettivi programmati.

E' al riguardo da evidenziare che la valutazione di complesso della società ai fini della fusione può essere fatta con vari metodi (patrimoniali, reddituali, misti), ciascuno dei quali si fonda su specifici parametri che conducono, di solito, a differenti valori. A tal fine risulta importante la relazione degli amministratori.

Per le società quotate la relazione accompagnatoria va redatta in conformità ai criteri indicati dallo schema predisposto dal **regolamento CONSOB n. 11971/1999**.

Nella **fusione per indebitamento** la relazione deve indicare le ragioni che giustificano l'operazione e indicarne le risorse finanziarie necessarie a raggiungere l'obiettivo programmato.

Per il **comma 1 dell'art. 2505 c.c.** la predisposizione della relazione accompagnatoria al progetto può essere omessa nei casi di fusione per incorporazione di società interamente posseduta o, comunque, quando vi sia il consenso unanime di tutte le società partecipanti alla fusione.

Essa è però obbligatoria nel caso in cui la partecipazione dell'incorporata è stata acquisita mediante la contrazione di apposito finanziamento (art. 2501-bis).

2.7 La nomina e relazione degli esperti

La relazione degli esperti è **prevista dall'art. 2501-sexies**. Tale articolo dispone che uno o più esperti per ciascuna società devono redigere una relazione sulla congruità del rapporto di cambio delle azioni o delle quote, che indichi:

- a) il metodo o i metodi seguiti per la determinazione del rapporto di cambio proposto e i valori risultanti dall'applicazione di ciascuno di essi;
- b) le eventuali difficoltà di valutazione.

In merito alla **nomina degli esperti** lo stesso **art. 2501-sexies** prevede che:

- **se la società incorporante è una S.p.A. o una S.a.p.a.** la nomina compete al **Tribunale** del luogo in cui ha sede la società. Se la società è quotata in mercati

regolamentati, l'esperto è scelto tra le società di revisione sottoposte alla vigilanza della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa;

- **se la società incorporante è una S.r.l. o una società di persone**, gli esperti sono nominati direttamente dagli organi amministrativi di ciascuna società e scelti tra i soggetti iscritti all'albo dei revisori contabili (revisore contabile persona fisica o società di revisione) di cui all'**art. 2409-bis c.c.**;
- **in caso di nomina congiunta**, da parte delle società partecipanti alla fusione, di uno o più esperti comuni, la designazione deve essere effettuata dal Tribunale competente.

Nei commi 5, 6, 7, 8 dello stesso art. 2501-sexies sono previsti i diritti dei soci, le responsabilità degli esperti ecc..

E' nuovamente da ribadire che, nel caso in cui all'operazione di fusione partecipano solo **società non azionarie**, la relazione degli esperti può **essere rinunciata con il consenso unanime dei soci** (art. 2505-quater del Codice civile).

Inoltre, la **stesura della relazione degli esperti può essere omessa** (conseguentemente la nomina degli esperti) nei seguenti casi:

- fusione per incorporazione di società interamente posseduta o almeno posseduta al 90%;
- fusione in cui non partecipano società azionarie;
- consenso unanime dei soci di tutte le società partecipanti alla fusione;
- fusione che, pur conseguendo concambio delle azioni o quote, non consegue alcuna variazione sostanziale di valore delle partecipazioni possedute dai singoli soci.

Il Comitato dei Notai del Triveneto, analogamente a quanto statuito dal Consiglio Notarile di Milano con la Massima n. 22 del 18-03-2004, con riferimento alla fusione per incorporazione posseduta al 100% o almeno al 90% della incorporante, ha ritenuto sufficiente che il requisito risulti verificato al momento della stipula dell'atto di fusione.

Per quanto concerne **il contenuto della relazione**, gli esperti sostanzialmente devono riprendere le informazioni che gli amministratori hanno effettuato in merito al rapporto di cambio, esaminare il metodo utilizzato ed esprimerne un giudizio sull'adeguatezza e sulla congruità del risultato.

E' da osservare che il parere espresso dall'esperto non è vincolante ai fini del perfezionamento della fusione e pertanto l'eventuale giudizio di non congruità del

rapporto di concambio consente comunque all'approvazione del progetto di fusione solo se vi è il consenso unanime di tutti i soci delle società partecipanti.

L'art. 2501-sexies, nel comma 6, vengono previste le responsabilità penali dell'esperto con rinvio all'art. 64 del Codice di procedura civile.

2.8 L'informativa ai soci (Deposito di atti)

Secondo quanto disposto dall'**art. 2501-septies c.c.**, durante i trenta giorni che precedono la decisione di fusione, devono restare depositati in copia presso **la sede delle società partecipanti alla fusione**, ovvero pubblicati sul **sito Internet**, i seguenti atti:

- 1) **il progetto di fusione** con le relazioni degli amministratori e degli esperti, ove redatte;
- 2) **i bilanci degli ultimi tre esercizi** con le relazioni degli amministratori e del Collegio sindacale, se esistente;
- 3) **le situazioni patrimoniali** delle singole società, ove redatte.

I soci hanno diritto di prendere visione dei suddetti documenti e di ottenerne copia gratuita.

I soci, ai sensi del suddetto **art. 2501-septies c.c.**, possono, con il consenso unanime, rinunciare al suddetto termine di 30 giorni previsto per il deposito degli atti presso la sede sociale.

Le società con azioni quotate in Borsa devono inviare alla **CONSOB** le proposte di fusione con l'apposita relazione degli amministratori.

2.9 Iscrizione del progetto di fusione nel Registro delle Imprese

Ai sensi dell'**art. 2502-bis**, **la delibera di fusione per incorporazione** deve essere depositata, a cura dell'organo amministrativo di ciascuna società partecipante, per l'iscrizione nell'Ufficio del Registro delle Imprese del luogo dove hanno sede le singole società partecipanti.

Unitamente alla delibera vanno depositati:

- il progetto di fusione, con le relazioni dell'organo amministrativo e degli esperti;
- i bilanci degli ultimi tre esercizi delle società, con le relazioni degli amministratori e dell'organo di controllo;
- le situazioni patrimoniali delle singole società;
- nel caso di **“fusione a seguito di acquisizione con indebitamento”** dovrà essere allegata anche la relazione della società di revisione incaricata della revisione contabile.

Ai sensi dell'articolo 2436 del Codice civile il deposito va effettuato entro **30 giorni dalla delibera** a cura del notaio verbalizzante.

L'Ufficio del Registro procederà ad un **controllo di mera legittimità** e cioè a un controllo finalizzato a verificare che il documento presentato è stato redatto in conformità **all'art. 2501-ter c.c. (Progetto di fusione)**.

E' da rilevare che, ai sensi dell'**art. 2503 c.c.**, è concesso ai creditori di **tutelarsi tramite opposizione** nel termine di 60 giorni dall'ultima iscrizione nel Registro delle Imprese. I creditori che possono opporsi all'operazione sono tutti quelli **titolari di crediti sorti anteriormente alla data di iscrizione del progetto di fusione nel Registro delle Imprese**.

Per i crediti sorti successivamente alla suddetta iscrizione, non è consentito proporre opposizione, in quanto gli stessi avrebbero dovuto essere a conoscenza dell'operazione di fusione.

L'opposizione deve essere presentata dai creditori presso il Tribunale competente in base alla sede della società deliberante.

Se tutti i creditori delle società partecipanti all'operazione che hanno diritto di essere pagati sono consenzienti o vengono pagati o vengono depositate le somme necessarie al pagamento presso un Istituto di credito, la fusione può essere effettuata anche **prima del decorso del termine di 60 giorni** dalla data dell'ultima delle iscrizioni delle deliberazioni.

2.10 L'atto di fusione

L'atto di fusione è il documento finale dell'operazione di fusione per incorporazione. Esso deve essere redatto **decorsi 60 giorni dall'ultima delle iscrizioni nel Registro delle Imprese delle deliberazioni di fusioni**. Tale termine non è tassativo in quanto, come precedentemente accennato, è possibile anticipare il termine in presenza di specifiche garanzie a favore dei creditori sociali.

La fusione deve essere eseguita con **atto pubblico avanti al notaio**. Ai sensi dell'art. 2436 c.c. il notaio è tenuto anche a verificare tutte le condizioni stabilite dalla legge compreso le modifiche attuate nello statuto o atto costitutivo della società incorporante (controllo sostanziale).

Il notaio o gli amministratori della società incorporante devono, entro 30 giorni, depositare l'atto di fusione negli Uffici del Registro delle Imprese competente in base alla sede sociale delle società partecipanti alla fusione per incorporazione. Al riguardo è da rilevare che il deposito dell'atto di fusione della società incorporante deve avvenire successivamente a quello delle società incorporate, in quanto gli effetti della fusione decorrono dalla data in cui viene effettuata l'ultima iscrizione al Registro delle Imprese (Art. 2504-bis c.c.).

Dall'ultimo deposito decorrono gli effetti della fusione e, pertanto, a partire da tale data, le società incorporate si estinguono e i loro diritti e obblighi sono assunti dalla società incorporante.

Una volta ottenuta l'iscrizione dell'atto di fusione non è più possibile pronunciare l'invalidità o procedere ad un'azione di tipo revocatorio, salvo il diritto al risarcimento del danno spettante ai partecipanti delle società incorporate e ai terzi danneggiati dalla fusione.

Per la fusione per incorporazione, ma anche per le fusioni proprie, è possibile posticipare o anticipare la data di effetto dell'operazione.

3. ASPETTI CONTABILI DELLA FUSIONE PER INCORPORAZIONE

3.1 Premessa

La rappresentazione contabile delle fusioni societarie e, cioè, l'insieme delle rilevazioni contabili ed extra-contabili dirette a realizzarla, ha un'importanza fondamentale nell'ambito dell'*iter* del procedimento di fusione, in quanto esercita notevole influenza sulla composizione del capitale netto delle società risultanti e anche sull'ammontare del reddito post-fusione delle stesse.

Con l'iscrizione al Registro delle Imprese della società incorporante si procederà, contabilmente, alla unificazione dei conti, anche se è possibile **retrodatare gli effetti contabili e fiscali** della fusione (art. 2504-bis c.c. e art. 172, comma 9 del TUIR).

Al riguardo è opportuno precisarne gli **effetti nei seguenti casi**:

- **coincidenza tra effetto giuridico ed effetto contabile:** in tal caso l'utile o la perdita della società incorporata, maturato nel periodo intercorso tra l'inizio dell'esercizio e la data di fusione, mantiene la propria autonomia e, pertanto, alla data di effetto della fusione i saldi patrimoniali della società incorporata devono essere trasferiti nella contabilità della società incorporante con la redazione della situazione economica patrimoniale della stessa incorporata, effettuando le scritture di rettifiche e assestamento al fine di determinare il risultato di periodo;
- **retrodatazione contabile all'inizio dell'esercizio della società incorporata:** in tal caso l'utile o la perdita dell'incorporata, maturato nel periodo intercorso tra l'inizio dell'esercizio e la data della fusione, deve essere imputato alla società incorporante. Da ciò deriva che alla data di effetto giuridico della fusione i saldi dei conti economici e patrimoniali della società incorporata devono essere trasferiti nella contabilità dell'incorporante e deve essere redatto un bilancio di verifica senza le scritture di assestamento e di rettifica e senza la determinazione dell'utile di periodo.

La rappresentazione contabile della fusione investe la sostanza dell'operazione e, in particolare, essa comporta nella società incorporante le seguenti rilevazioni sistematiche:

- a) aumento del capitale sociale, a meno che la società incorporante non possieda già la totalità delle azioni o quote della società incorporata;
- b) rilevazione delle attività e delle passività delle società incorporate, alla data di riferimento degli effetti contabili e fiscali della fusione;
- c) rilevazione delle differenze di fusione alla data di decorrenza contabile e fiscale della fusione;
- d) rilevazione dei fatti di gestione delle società incorporate, successivi alla data di decorrenza degli effetti fiscali della fusione, al fine della formazione del bilancio annuale post fusione;
- e) ricostruzione dei fondi in sospensione d'imposta, già indicati nella contabilità delle società incorporate.

Per quanto sopra evidenziato e considerato le varie fattispecie di scritture in partita doppia dirette all'integrazione contabile delle società da fondere, esse sono di **fondamentale importanza per la formazione del capitale e del reddito post-fusione.**

Con riferimento, in particolare, alle **società partecipanti alla fusione per incorporazione** esse, come precedentemente accennato, devono inizialmente predisporre la situazione patrimoniale con l'osservanza delle norme sul bilancio

d'esercizio. E' però possibile **derogare** tale fattispecie prendendo in considerazione **il bilancio di esercizio chiuso non oltre i sei mesi prima del deposito del progetto di fusione.**

L'art. 2504-bis (*Effetti della fusione*), prevede che la società incorporante deve iscrivere le attività e le passività provenienti dalle società incorporate sulla base dei valori risultanti dalle situazioni contabili di chiusura delle società medesime secondo **il principio della continuità dei valori.**

Le attività e passività prese in carico dalla società incorporante possono determinare in capo alla stessa delle **“differenze contabili”** cosiddetti **avanzi o disavanzi di fusione.**

Tali differenze di fusione sono originate dalla divergenza tra patrimonio netto contabile delle società incorporate e il valore dell'aumento del capitale sociale dell'incorporante o del valore di carico delle partecipazioni detenute dalla incorporante nelle incorporate.

In particolare, nella fusione per incorporazione con **partecipazione totalitaria** o senza concambio, emerge un **disavanzo di fusione (cd. da annullamento)** quando il valore di carico della partecipazione è **superiore** rispetto al patrimonio netto contabile della società incorporata.

Si ha, invece, **avanzo di fusione (cd. da annullamento)** quando il valore di carico della partecipazione è **inferiore** rispetto al patrimonio netto contabile della società incorporata.

Nella fusione con concambio si ha il **disavanzo da concambio** quando l'aumento del capitale sociale della incorporante è superiore rispetto al patrimonio netto contabile della società incorporata. Mentre si ha un **avanzo da concambio** quando l'aumento del capitale sociale della incorporante è inferiore rispetto al patrimonio netto contabile della società incorporata.

Nella fusione per incorporazione con partecipazione non totalitaria, l'importo dell'aumento del capitale sociale va confrontato con la quota del patrimonio netto di pertinenza dei soci terzi, mentre il valore della partecipazione va confrontato con la quota di patrimonio netto che essa rappresenta in quanto si possono avere differenze da concambio e da annullamento anche di segno diverso.

In sintesi:

Nel bilancio della società incorporante, il **disavanzo di fusione o da annullamento** può essere portato:

- **ad incremento delle attività;**
- **a diminuzione delle passività;**
- **ad avviamento (se esistente);**
- **a componente negativo del Conto economico.**

L'avanzo di fusione può essere portato:

- **a diminuzione delle attività;**
- **a rivalutazione delle passività;**
- **a riserva di patrimonio netto;**
- **ad avviamento (se esistente) negativo.**

3.2 Il trattamento contabile del disavanzo di fusione o di annullamento nel caso di detenzione della società incorporante di quote o azioni al 100% della incorporata

Il disavanzo di fusione da annullamento deriva dal maggior valore riconosciuto alla partecipazione nella società incorporata al momento del suo acquisto, rispetto al suo effettivo valore contabile.

Di seguito viene esposto un **esempio** nel caso in cui la società incorporante (A) controlla l'incorporata (B) al 100%. In tale caso non vi è alcun cambio di azioni o quote, pertanto la società incorporante si limiterà ad annullare la propria partecipazione sostituendola con le attività e passività della società incorporanda. Tale fattispecie genera un **disavanzo di fusione da annullamento**.

Società (A) ante fusione – Situazione patrimoniale

Partecipazioni in B	2.000	Capitale sociale	1.500
Terreno	400	Riserve	100
Altre attività	600	Passività	1.400
<u>Totale</u>	3.000	<u>Totale</u>	3.000

Società (B) ante fusione – Situazione patrimoniale

Fabbricati	1.000	Capitale sociale	300
Altre attività	1.500	Riserve	1.200
		Passività	1.000
<u>Totale</u>	2.500	<u>Totale</u>	2.500

In tale caso il disavanzo di fusione della società (A) rispetto alla società (B) è di **500**.

Il calcolo: 2.000 (partecipazione di (A) in (B), **meno** Patrimonio netto di (B) 1.500 (Capitale sociale 300 + Riserve 1.200) = **500**.

Il suddetto disavanzo verrà imputato in parte ai beni di B trasferiti ad A e, per il resto, all'avviamento in quanto si sono verificate tutte le condizioni di cui all'articolo 2426, comma 6 c.c.; pertanto la situazione patrimoniale della società incorporante risulterà la seguente:

Società A post fusione – Situazione patrimoniale

Terreno	400	Capitale sociale	1.500
Fabbricati (+100)	1.100	Riserve	100
Altro attivo	2.100	Passività	2.400
Avviamento (+400)	400		
<u>Totale</u>	4.000	<u>Totale</u>	4.000

Il disavanzo da annullamento di Euro 500 è stato imputato alla voce Fabbricati per Euro 100 e alla voce Avviamento per Euro 400.

Nel caso in cui il **disavanzo derivasse da un cattivo affare**, allora esso deve essere **eliminato** portandolo a riduzione del patrimonio netto post-fusione compensandolo con riserve disponibili e, ove non possibile, imputandolo tra i **costi del Conto Economico**.

3.3 Il trattamento contabile dell'avanzo da fusione o da annullamento nel caso di possesso della società incorporante del 100% delle quote o azioni societarie dell'incorporata

L'avanzo da annullamento deriva dal minor valore riconosciuto alla società incorporata al momento del suo acquisto rispetto al suo effettivo valore contabile.

Ad esempio:

Società A ante fusione - Situazione patrimoniale

Partecipazione in B	3.000	Capitale sociale	1.700
Immobili	800	Riserve	1.500
Impianti	1.200	Passività	1.800
<u>Totale</u>	5.000	<u>Totale</u>	5.000

Società B ante fusione – Situazione patrimoniale

Fabbricati	1.400	Capitale sociale	1.400
Terreni	700	Riserve	1.800
Impianti	1.500	Passività	400
<u>Totale</u>	3.600	<u>Totale</u>	3.600

L'avanzo da annullamento , pari a **200** (3.000 meno 1400+1800) viene imputato a una Riserva di Patrimonio netto denominata **Riserva Avanzo di fusione**.

Società A post fusione – Situazione patrimoniale

Immobili	800	Capitale sociale	1.700
Impianti	2.700	Riserve	1.500
Fabbricati	1.400	<u>Ris. avanzo di fusione</u>	200
Terreni	700	Passività	2.200
<u>Totale</u>	5.600	<u>Totale</u>	5.600

Il suddetto **avanzo di fusione da annullamento** deriva dall'acquisto della partecipazione a un costo inferiore rispetto al patrimonio netto contabile dell'azienda acquisita; in genere trattasi di un acquisto a condizioni economiche vantaggiose.

E' da precisare che nel caso in cui l'acquisto della partecipazione ad un costo inferiore rispetto al patrimonio netto contabile deriva dall'esistenza di **minusvalori latenti o di un avviamento negativo** allora l'avanzo di annullamento va imputato in una voce del passivo dello Stato patrimoniale ad esempio denominata: **“Fondo per rischi e oneri da fusione”**.

3.4 Il trattamento contabile della fusione per incorporazione nella quale l'incorporante non detiene partecipazioni nell'incorporata.

In tale caso la società incorporante deve redigere le scritture dirette alla rilevazione **dell'aumento del capitale sociale** per rilevare le attività e le passività della società da incorporare. Tali scritture vengono effettuate in base agli stessi valori contabili rilevati nella contabilità dell'incorporata.

La rilevazione delle suddette operazioni in base a valori contabili o nominali fanno sorgere le differenze di fusioni derivanti dal confronto tra l'aumento di capitale sociale della società incorporante ed il capitale della società incorporata. Tali **differenze** possono essere **positive o negative** rispettivamente nel caso in cui l'aumento del capitale sociale sia maggiore o minore del capitale sociale della società incorporata. Ciò deriva dal fatto che la valutazione del rapporto di cambio avviene in base ai valori economici, mentre la rilevazione delle operazioni di fusione avviene in base a valori contabili.

La ripresa delle attività e delle passività della società incorporata s'intende effettuata a valori economici quando le stesse attività e passività sono riportate nella contabilità dell'incorporante in base ai valori attribuiti alle medesime in sede di fusione, ai fini della determinazione del rapporto di cambio. In questa ipotesi non sorgono differenze di fusione, in quanto i due termini di cui sopra, dal cui confronto le stesse differenze scaturiscono, coincidono.

4. ASPETTI FISCALI

4.1 Le regole della tassazione

E' da premettere che l'operazione di fusione è governata dal **principio fiscale della neutralità fiscale**.

In base a tale principio essa è un'operazione fiscalmente neutrale ai fini delle imposte sul reddito ed è esclusa dal campo di applicazione dell'IVA e soggetta alle imposte di registro in misura fissa.

Per quanto concerne l'IVA, l'articolo 2, comma 3, lett. f) del DPR 633/72 prevede che non si considerano cessioni i passaggi di beni *“in dipendenza di fusioni, scissioni, trasformazioni di società e di analoghe operazioni poste in essere da altri enti”*.

Per le imposte dirette, l'art 172 del TUIR disciplina il trattamento dell'operazione di fusione stabilendo che essa non genera componenti positivi o negativi di reddito:

- a) **né in capo alla società fusa o incorporata;**
- b) **né in capo alla società risultante o incorporante;**
- c) **né in capo ai soci delle società che partecipano alla fusione.**

In particolare, detto articolo, nei commi 1, 2, 3, prevede:

- che la fusione di società non costituisce realizzo, né distribuzione delle plusvalenze e minusvalenze dei beni delle società fuse (comprese quelle relative alle rimanenze ed all'avviamento);
- la irrilevanza in capo alla risultante o all'incorporante delle differenze di fusione;
- il cambio delle partecipazioni originarie non fa emergere reddito alcuno in capo ai soci, fatta salva l'ipotesi del **conguaglio in denaro** di cui al comma 7 dell'art. 47 del TUIR e ricorrendone le condizioni degli artt. 58 e 87 dello stesso TUIR (assimilazione ai dividendi): il conguaglio in denaro si configura alla stregua di una eccedenza realizzata sulla partecipazione annullata per la quale si procede a tassazione in funzione della soggettività giuridica del socio.

Con specifico riferimento agli **avanzi e disavanzi di fusione** si osserva quanto segue:

- i maggiori valori iscritti non sono imponibili nei confronti della società risultante o incorporante;
- i beni ricevuti dalla società risultante o incorporante sono valutati in base all'ultimo valore riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi.

Il comma 4 dell'art. 172 recita: *“Dalla data in cui ha effetto la fusione la società risultante dalla fusione o incorporante subentra negli obblighi e nei diritti delle società fuse o incorporate relativi alle imposte sui redditi, salvo quanto stabilito nei commi 5 e 7”*.

In altri termini, con il subentro negli obblighi e nei diritti delle società fuse o incorporate si realizza una successione universale e, al riguardo, viene precisato che:

- per quanto concerne il regime della **“Participation exemption” o PEX** di cui all'art. 87 del TUIR, il periodo di possesso ininterrotto di 12 mesi della partecipazione, di cui al 1° comma lett. a), non viene interrotto dalla fusione;
- per la detenzione dei beni strumentali, il **termine triennale** viene computato tenendo conto del periodo di possesso presso le società fuse o incorporate;
- il valore delle **rimanenze di magazzino** dell'incorporata risultante dall'ultimo bilancio approvato rappresenta il valore delle giacenze iniziali della società incorporante, da aggiungersi al valore delle giacenze iniziali della incorporante.

La società incorporante, subentrando nei diritti ed obblighi delle società incorporate, acquisisce anche il diritto di portare in diminuzione del proprio reddito **le perdite pregresse delle società incorporate** senza limiti di tempo nella misura non superiore all'80% del reddito per ciascun periodo d'imposta (L. 111/2011). **Tale regola non vale per le perdite dei primi tre esercizi che rimangono deducibili per intero.**

E' da precisare che la norma del riporto a nuovo delle perdite si riferisce alle perdite pregresse delle società di capitali e non alle società di persone.

Più precisamente, **le perdite delle società che partecipano alla fusione**, compresa la società incorporante, possono essere portate in diminuzione del reddito della società risultante dalla fusione o incorporante per la parte del loro ammontare che non eccede l'ammontare del rispettivo patrimonio netto quale risulta dall'ultimo bilancio o, se inferiore, dalla situazione patrimoniale di cui all'art. 2501-quater del codice civile, senza tener conto dei conferimenti e versamenti fatti negli ultimi 24 mesi anteriori alla data cui si riferisce la situazione stessa, e sempre che dal conto economico della società le cui perdite sono riportabili, relativo all'esercizio precedente a quello in cui la fusione è stata deliberata, risulti un ammontare di ricavi e proventi dell'attività caratteristica, e un ammontare delle spese per prestazioni di lavoro subordinato e relativi contributi, di cui all'**art. 2425 del codice civile, superiore al 40% di quello risultante dalla media degli ultimi due esercizi anteriori.**

In caso di **retrodatazione degli effetti fiscali della fusione, ai sensi dell'art. 172, comma 9, TUIR**, le suddette limitazioni si applicano anche al risultato negativo,

determinabile applicando le regole ordinarie, che si sarebbe generato in modo autonomo in capo ai soggetti che partecipano alla fusione in relazione al periodo che intercorre tra l'inizio del periodo d'imposta e la data antecedente a quella di efficacia giuridica della fusione.

Le norme di cui sopra si applicano anche agli interessi passivi indeducibili oggetto di riporto in avanti di cui al **comma 4 dell'art. 96, TUIR**.

Gli effetti della fusione, ai sensi del comma 9 dell'art. 172 del TUIR, possono essere retrodatati all'inizio del periodo d'imposta o alla data dell'ultima iscrizione dell'atto di fusione. Tale retrodatazione deve essere espressamente prevista nell'atto di fusione e deve avvenire solamente tra soggetti omogenei.

4.2 La dichiarazione dei redditi delle imposte dirette e dell'IVA e i relativi versamenti

La società incorporante deve presentare la dichiarazione dei redditi relativa alla frazione di esercizio delle società incorporate compresa tra l'inizio del periodo d'imposta e la data di efficacia della fusione secondo i termini previsti dalla relativa normativa.

Secondo le regole attuali, le imposte vanno versate, per le società di capitali, entro il giorno 16 del sesto mese successivo a quello in cui si è chiuso il periodo (**data di efficacia della fusione**).

Ad esempio:

- Data di efficacia della fusione il 10 aprile 2016 tra società incorporante Alfa Srl e società incorporata Beta Srl.

La società **incorporante Alfa Srl** dovrà presentare la dichiarazione dei redditi per conto della società **Beta Srl**, relativa al periodo 01-01-2016 al 10-04-2016 (data di efficacia della fusione), entro il termine del **nono mese successivo** e cioè entro il 31-01-2017.

Le imposte dovranno essere versate entro il **giorno 16 del sesto mese successivo** a quello in cui si è chiuso il periodo (data di efficacia della fusione) e cioè entro il 16-10-2016.

Nell'ipotesi di **retrodatazione degli effetti della fusione all'inizio dell'esercizio di tutte le società partecipanti all'operazione (prevista espressamente nell'atto di fusione)**, non deve essere presentata la dichiarazione per le società incorporate.

E' però da precisare che, quando l'effetto retroattivo coincide con l'inizio del periodo d'imposta, l'obbligo sussiste se la fusione interviene prima del termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi dell'incorporata.

Al riguardo, l'**Agenzia delle Entrate**, con **Risoluzione n. 22/e del 2009**, ha precisato che la retrodatazione fiscale è esclusa in caso di **fusione eterogenea** tra società di capitali e società di persone, nonché tra un ente non commerciale e una società commerciale.

Per quanto concerne gli acconti d'imposta, nella fusione per incorporazione, ai sensi del **comma 10 dell'art. 172 del TUIR**, la società incorporante deve versare la rata di acconto in funzione del proprio reddito dichiarato nel periodo di imposta precedente, senza considerare quello della società incorporata.

Però se la fusione è avvenuta dopo la scadenza del termine per il versamento della rata di acconto, i versamenti effettuati dalle società incorporate possono essere recuperati dalla società incorporante.

Ai fini IVA, la società incorporante deve presentare **entro 30 giorni** dalla data di efficacia della fusione, un'apposita **dichiarazione di variazione dati** presso l'Ufficio competente.

Per quanto concerne **la dichiarazione IVA**, bisogna distinguere:

- a) la dichiarazione IVA relativa al periodo precedente la fusione;
- b) la dichiarazione IVA relativa all'anno in cui è avvenuta la fusione.

Nel caso a) la società incorporante è tenuta a presentare sia la propria dichiarazione IVA che quelle delle società incorporate, se la fusione ha avuto effetto in un periodo compreso tra l'inizio dell'esercizio e il termine di presentazione della dichiarazione IVA.

Naturalmente le società incorporate potranno anche presentare autonomamente la dichiarazione IVA prima del termine previsto e in tal caso l'incorporante non ha alcun obbligo.

Nel caso b) la società incorporante dovrà presentare la dichiarazione IVA riempiendo i vari moduli, tenendo presente di annotare e distinguere la sua attività da quelle delle società incorporate.

5. Conclusioni

Con la presente Nota operativa è stato sintetizzato il **procedimento dell'operazione di Fusione per Incorporazione** soffermandosi, anche con esempi, soprattutto, sui casi in cui l'incorporante controlla l'incorporata detenendo la totalità delle partecipazioni (100% della partecipazione); inoltre, sono stati illustrati i principali risvolti fiscali di tale operazione.

Si invitano coloro che desiderano iscriversi o aderire alla Fondazione e gli iscritti che non hanno ancora provveduto a versare la quota relativa all'anno 2016, a mettersi in regola versando il contributo di **Euro 100,00** sulla Banca : *Cassa di Risparmio di Ravenna S.P.A.*, **IBAN: IT 22 C 06270 03242 CC0420137759** .

IL REDATTORE

Dott.ssa Valentina Tancioni

IL PRESIDENTE DELLA FONDAZIONE

Prof. Dott. Paolo Moretti